



ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CAPITOLINA

(SEDUTA DEL 10 GENNAIO 2014)

L'anno duemilaquattordici, il giorno di venerdì dieci del mese di gennaio, alle ore 15,00, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

1 MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA....	<i>Sindaco</i>	8 LEONORI MARTA.....	<i>Assessore</i>
2 NIERI LUIGI.....	<i>Vice Sindaco</i>	9 MARINO ESTELLA.....	“
3 BARCA FLAVIA.....	<i>Assessore</i>	10 MASINI PAOLO.....	“
4 CATTOI ALESSANDRA.....	“	11 MORGANTE DANIELA.....	“
5 CAUDO GIOVANNI.....	“	12 OZZIMO DANIELE.....	“
6 CUTINI RITA.....	“	13 PANCALLI LUCA.....	“
7 IMPROTA GUIDO.....	“		

Sono presenti l'On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Barca, Cattoi, Caudo, Leonori, Marino, Morgante, Ozzimo e Pancalli.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 3

Modifiche e integrazioni al Codice di Comportamento degli operatori degli autoservizi pubblici non di linea approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1406 del 9 luglio 1999 e s.m.i. Approvazione del testo coordinato.

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 1406 del 9 luglio 1999 è stato approvato il Codice di Comportamento per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea,

Che il predetto Codice è stato modificato e integrato con successive deliberazioni della Giunta Comunale n. 646 del 13 giugno 2000, n. 454 del 30 luglio 2003, n. 346 del 29 ottobre 2008 e n. 253 del 5 agosto 2009, nonché con deliberazioni della Giunta Capitolina n. 82 del 24 novembre 2010, n. 295 del 19 ottobre 2012 e n. 159 del 19 aprile 2013;

Che è necessario apportare alcune ulteriori modifiche al Codice di Comportamento, in quanto l'art. 4, comma 5, della legge della Regione Lazio 26 ottobre 1993, n. 58, prevede che il procedimento per l'applicazione delle sanzioni previste per l'inosservanza dell'obbligo di prestazione sia disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, mentre il Codice di Comportamento degli operatori degli autoservizi pubblici non di linea prevede un autonomo e diverso procedimento sanzionatorio;

Che il TAR Lazio di Roma, con sentenze n. 3411/2012 e n. 4464/2013, ha annullato alcuni provvedimenti emanati dall'Amministrazione Capitolina aventi ad oggetto le

violazioni dell'art. 4 della legge della Regione Lazio 26 ottobre 1993, n. 58, in quanto era stato violato l'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, richiamato dall'art. 4, comma 5, di tale Legge Regionale;

Che inoltre l'art. 15 della citata legge della Regione Lazio 26 ottobre 1993, n. 58, ha dato facoltà ai Comuni di istituire Commissioni con funzione consultive, mentre la Commissione di Garanzia prevista nel citato Codice di Comportamento è istituita come organo decisorio e titolare del procedimento sanzionatorio;

Che per le sanzioni pecuniarie a danno degli operatori degli autoservizi pubblici non di linea di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 1406 del 9 luglio 1999, la Ragioneria Generale ha attivato la risorsa sottoconto E3.05.8000.1SPE su C.d.R. OTP, vincolata agli interventi U1.03.0SSS di OMC (segnaletica orizzontale e verticale) e U1.03.0COP di OMC (servizi di copisteria);

Che, pertanto, dal 2014 la voce OSPE sarà utilizzata solo ai fini della gestione dei residui;

Che tutti i nuovi accertamenti e le regolarizzazioni per cassa andranno imputate alla nuova risorsa E3.05.8000. 1SPE su C.d.R. OTP;

Considerato che in data 26 novembre 2013 il Dirigente della U.O. Gestione Contratti di Servizio Mobilità Privata e TPL non di Linea, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: G. Babusci";

Preso atto che in data 26 novembre 2013 il Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti ha attestato – ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera h) e i), del Regolamento degli Uffici e Servizi come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta.

Il Direttore

F.to: G. Serra;

Che in data 27 novembre 2013 il Dirigente della XXII U.O. della Ragioneria Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Dirigente

F.to: G. Ruiz";

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario – Direttore Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Per i motivi espressi in premessa

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

1. di modificare e integrare il Codice di Comportamento degli operatori degli autoservizi pubblici non di linea, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1406 del

9 luglio 1999 e successivamente modificato e integrato con deliberazioni della Giunta Comunale n. 646 del 13 giugno 2000, n. 454 del 30 luglio 2003, n. 346 del 29 ottobre 2008 e n. 253 del 5 agosto 2009, nonché con deliberazioni della Giunta Capitolina n. 82 del 24 novembre 2010, n. 295 del 19 ottobre 2012 e n. 159 del 19 aprile 2013, come di seguito riportato:

- la rubrica dell’art. 5 “Violazioni del Codice di Comportamento” è così sostituita “Violazioni del Regolamento Capitolino degli autoservizi pubblici non di linea e del Codice di Comportamento”;
- i commi 1 e 2 dell’art. 5.1 “Sanzioni” sono abrogati;
- il comma 3 dell’art. 5.1 “Sanzioni”

“A coloro che commettano in un anno più di tre infrazioni a disposizioni legislative e regolamentari nonché alle ordinanze emanate dalle autorità aeroportuali, sarà applicata la sanzione pecuniaria compresa da 100,00 a 400,00 Euro e, qualora indicato dalla Commissione di Garanzia, la sanzione amministrativa della sospensione dal servizio nella misura compresa da cinque a sessanta giorni. Ai sensi dell’art. 36 del Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 68 dell’8/9 novembre 2011, al titolare di licenza o dell’autorizzazione che non osservi il provvedimento di sospensione dal servizio è revocato il titolo.”;

è così modificato

“A coloro che commettono in un anno più di tre infrazioni alle disposizioni del Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 68 dell’8/9 novembre 2011, ad eccezione delle disposizioni dell’art. 34 del predetto Regolamento, nonché agli obblighi di cui agli art. 2, 3 e 4 del presente Codice, sarà applicata la sanzione pecuniaria compresa da 100,00 a 400,00 Euro. Ulteriori infrazioni commesse nel medesimo anno saranno sanzionate singolarmente con la predetta sanzione pecuniaria e con la sospensione dal servizio nella misura compresa da cinque a sessanta giorni. Al titolare della licenza o dell’autorizzazione che non osservi il provvedimento di sospensione dal servizio è revocato il titolo.”;

- il comma 1 dell’art. 5.3 “Commissione di Garanzia”

“Al fine della irrogazione delle sanzioni indicate al comma 1 del presente articolo e all’art. 4 della legge della Regione Lazio 26 ottobre 1993 n. 58 e successive modificazioni, è istituita una Commissione di Garanzia con il compito di acquisire ogni eventuale notizia di violazione dei doveri previsti da norme di legge, regolamento e dalle disposizioni del codice stesso, verificandone la fondatezza in contraddittorio con l’interessato, di esprimere un giudizio sulla eventuale responsabilità del conducente ed indicare la sanzione da applicare.”;

è così sostituito

“La Commissione di Garanzia ha il compito di esprimere un parere obbligatorio e non vincolante in merito alle notizie concernenti le violazioni sanzionate dall’art. 4 della legge della Regione Lazio 26 ottobre 1993, n. 58, nonché a tutte le notizie di violazione del Regolamento Capitolino degli autoservizi pubblici non di linea e del presente Codice.”;

– il comma 5 dell’art. 5.3 “Commissione di Garanzia”

“Ai membri ed ai Segretari, nominati con determinazione dirigenziale da parte del competente Ufficio dell’Amministrazione, sarà corrisposto il gettone di presenza previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 1283/2000.”;

è così sostituito

“La Commissione di Garanzia, nominata con determinazione dirigenziale del competente Ufficio dell’Amministrazione, è validamente costituita con la presenza di almeno tre componenti su un totale di cinque o di cinque componenti su un totale di sette. In caso di disaccordo il parere è espresso a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il parere espresso dal Presidente della Commissione. Ogni componente ha diritto di esporre i motivi del disaccordo nel verbale della Commissione.”;

– l’art. 5.4 “Procedimento sanzionatorio”

“La Commissione di garanzia, acquisita la notizia di violazione dei doveri indicati nelle precedenti disposizioni, contesta all’interessato per iscritto eventuali addebiti e lo invita a presentare, entro 10 giorni dalla comunicazione, eventuali sue osservazioni e prove a discolora.

Ad eccezione delle infrazioni per le quali la legge della Regione Lazio 26 ottobre 1993 n. 58, il Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 68 dell’8/9 novembre 2011, e il presente Codice di Comportamento prevedono l’applicazione di specifiche sanzioni per le singole infrazioni, si procede alla suddetta contestazione solo qualora siano state commesse almeno quattro infrazioni in un anno. In tal caso la sanzione comprenderà cumulativamente tutti i relativi addebiti.

Nel caso di notizie di violazione non accertate dagli organi di vigilanza, la Commissione di Garanzia verifica preventivamente la sussistenza degli estremi per la loro procedibilità.

La Commissione di Garanzia esprime il proprio parere vincolante circa la responsabilità del conducente e l’entità della sanzione da comminare la quale è adottata con determinazione del Dirigente dell’Unità Organizzativa Gestione Contratti di Servizio Mobilità Privata e TPL non di Linea del Dipartimento Mobilità e Trasporti.”;

è così sostituito:

“L’Ufficio competente del Dipartimento Mobilità e Trasporti, acquisita la notizia di violazione, comunica l’avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’interessato può presentare memorie scritte e documenti entro dieci giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione dell’avvio del procedimento.

Sulla base della documentazione acquisita, l’Ufficio conclude il procedimento, sentita la Commissione di Garanzia, la quale esprime il proprio parere circa la responsabilità del conducente e l’entità della sanzione che sarà applicata con determinazione dirigenziale.

Il procedimento per l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 4 della legge della Regione Lazio 26 ottobre 1993, n. 58, è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689;

2. di approvare il testo del Codice di Comportamento per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 1406 del

9 luglio 1999, che si riporta in allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, coordinato con le modifiche e le integrazioni apportate con deliberazioni della Giunta Comunale n. 646 del 13 giugno 2000, n. 454 del 30 luglio 2003, n. 346 del 29 ottobre 2008, n. 253 del 5 agosto 2009, con deliberazioni della Giunta Capitolina n. 82 del 24 novembre 2010, n. 295 del 19 ottobre 2012 e n. 159 del 19 aprile 2013 e con il presente provvedimento.

Le suddette disposizioni si applicano anche ai procedimenti sanzionatori relativi a infrazioni commesse prima della data di esecutività della presente deliberazione.

Per le sanzioni pecuniarie a danno degli operatori degli autoservizi pubblici non di linea di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 1406 del 9 luglio 1999, sarà utilizzata dal 2014 la voce OSPE solo ai fini della gestione dei residui. Tutti i nuovi accertamenti e le regolarizzazioni per cassa andranno imputate alla nuova risorsa E3.05.8000.1SPE su C.d.R. OTP, vincolata agli interventi U1.03.0SSS di OMC (segnaletica orizzontale e verticale) e U1.03.0COP di OMC (servizi di copisteria).



ROMA CAPITALE

CODICE DI COMPORTAMENTO DEGLI OPERATORI DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA (Testo coordinato)

Art. 1 – Principi

Il conducente svolge il proprio servizio nel modo più efficiente nell'interesse del cliente ed assume le responsabilità connesse al proprio compito.

Il suo comportamento è ispirato alla cura del servizio pubblico che gli è affidato.

Il comportamento del conducente dei veicoli adibiti ai servizi pubblici non di linea è improntato all'osservanza delle leggi, delle norme che disciplinano il servizio ed in particolare del Codice di Comportamento e della carta dei servizi, al rispetto delle Istituzioni e dell'Amministrazione che gli affida il servizio.

Nell'espletamento del servizio il conducente deve far prevalere l'interesse pubblico sugli interessi privati propri ed altrui.

Art. 2 – Obblighi dei conducenti

Nell'esercizio della propria attività i titolari di licenze ed autorizzazioni, i collaboratori familiari ed i sostituti alla guida hanno l'obbligo di:

1. applicare sull'autovettura in servizio i contrassegni distintivi di riconoscimento specificati agli artt. 21 e 22 del Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea e disposizioni normative;
2. mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
3. mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al tassametro ed al contachilometri;
4. tenere nel veicolo – oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso – la licenza o l'autorizzazione comunale ed ogni altro atto rilasciato dall'Amministrazione Comunale in relazione all'esercizio del servizio, in particolare: condizioni tariffarie in vigore, codice di comportamento, carta dei servizi;
5. caricare i bagagli dei viaggiatori negli appositi vani;
6. consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
7. usare la massima cortesia ed attenzione verso tutti i clienti;
8. non chiedere un compenso per il trasporto delle carrozzine dei clienti invalidi e dei cani dei non vedenti;
9. di richiedere quale compenso solo l'importo indicato dal tassametro ed i supplementi autorizzati secondo quanto stabilito dall'art. 30 e 5 del Regolamento Comunale e per i conducenti di autovetture da noleggio, l'importo pattuito;
10. non interrompere il servizio se non a richiesta del passeggero o in caso di forza maggiore o di pericolo o comunque di situazioni che pregiudicherebbero la sicurezza del servizio;
11. rilasciare al cliente, se richiesto, la ricevuta attestante il prezzo pagato per il trasporto;
12. non fumare in servizio;



ROMA CAPITALE

13. depositare all'ufficio oggetti rinvenuti entro il primo giorno lavorativo successivo al ritrovamento qualunque oggetto dimenticato nella vettura, che non possa essere riconsegnato immediatamente;
14. non far salire sulla vettura persone estranee a quelle che l'hanno noleggiata;
15. adottare un abbigliamento di lavoro consono al servizio pubblico di cui sono incaricati (scarpe chiuse, camicia abbottonata, t-shirt o polo e pantaloni lunghi fino alla caviglia);
16. al termine della corsa, opportunamente, durante il servizio notturno (dalle ore 22 alle ore 7), attendere che il passeggero abbia fatto ingresso all'interno dell'indirizzo di destinazione, in caso di trasporto di donne sole.

Art. 3 – Obblighi specifici dei conducenti di taxi

Nell'esercizio della propria attività i titolari di licenza taxi, i loro collaboratori ed i sostituti alla guida hanno l'obbligo di:

1. aderire ad ogni richiesta di trasporto da parte di qualsiasi persona all'interno del territorio comunale, fatto salvo il diritto alla sicurezza del conducente;
2. azionare il tassametro solo dopo che il cliente è entrato nel taxi, tranne quando il servizio è stato richiesto attraverso la centrale radio o la postazione telefonica agli stazionamenti;
3. per i servizi che eccedono il perimetro urbano il conducente deve avvertire il cliente del momento in cui deve essere applicata la tariffa extraurbana;
4. attivare l'illuminazione del segnale TAXI nelle ore notturne, quando la vettura è disponibile, nel rispetto dell'art. 152 Dlgs 30 aprile 1992 n.° 285;
5. seguire, salvo specifica richiesta del cliente, il percorso più economico per recarsi a destinazione;
6. iniziare il servizio nel territorio del Comune che ha rilasciato la licenza;
7. non rimanere alla guida per un periodo superiore alle 9 ore continuative;
8. comunicare al competente ufficio comunale il cambio di domicilio entro una settimana dal suo verificarsi.

Art. 4 – Obblighi specifici per i conducenti di vetture N.C.C.

Nell'esercizio della propria attività i titolari di autorizzazione al noleggio (N.C.C.) ed i loro collaboratori familiari hanno l'obbligo di:

1. accettare la prenotazione del servizio esclusivamente presso la rimessa o la sede del vettore, qualora coincida con la rimessa, e documentare l'avvenuta prenotazione;
2. riportare la vettura nella rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto;
3. non tenere il veicolo in sosta sulla strada, salvo che durante l'esecuzione di un servizio;
4. comunicare all'ufficio comunale competente l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa entro una settimana dal suo verificarsi.



ROMA CAPITALE

Art. 5 – Violazioni del Regolamento Capitolino degli autoservizi pubblici non di linea e del Codice di Comportamento

5.1 Sanzioni

A coloro che commettono in un anno più di tre infrazioni alle disposizioni del Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 68 dell'8/9 novembre 2011, ad eccezione delle disposizioni dell'art. 34 del predetto Regolamento, nonché agli obblighi di cui agli art. 2, 3 e 4 del presente Codice, sarà applicata la sanzione pecuniaria compresa da 100,00 a 400,00 euro. Ulteriori infrazioni commesse nel medesimo anno saranno sanzionate singolarmente con la predetta sanzione pecuniaria e con la sospensione dal servizio nella misura compresa da cinque a sessanta giorni. Al titolare della licenza o dell'autorizzazione che non osservi il provvedimento di sospensione dal servizio è revocato il titolo.

Alla violazione dell'art. 2, punto 15, del presente Codice di Comportamento relativo all'abbigliamento obbligatorio dei conducenti, consegue la specifica sanzione della sospensione della licenza per un periodo di 3 giorni.

Dell'infrazione commessa dal conducente risponde, in via solidale, il titolare della licenza taxi o dell'autorizzazione N.C.C..

5.2 Criteri di valutazione delle violazioni

Nell'applicazione delle sanzioni l'Amministrazione si atterrà ai seguenti criteri generali:

- a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate;
- b) natura e rilevanza dei doveri violati;
- c) grado del danno o del pericolo causato all'utente o all'Amministrazione ovvero gravità del disservizio determinatosi;
- d) comportamento del conducente nel biennio precedente;
- e) ripetuta violazione di un medesimo obbligo.

La Commissione consultiva su richiesta delle Organizzazioni sindacali potrà riesaminare, sulla base dell'esperienza concreta, l'adeguatezza dei criteri sopra esposti.

5.3 Commissione di Garanzia

La Commissione di Garanzia ha il compito di esprimere un parere obbligatorio e non vincolante in merito alle notizie concernenti le violazioni sanzionate dall'art. 4 della legge della Regione Lazio 26 ottobre 1993, n. 58, nonché a tutte le notizie di violazione del Regolamento Capitolino degli autoservizi pubblici non di linea e del presente Codice.

La Commissione di Garanzia è composta da cinque membri scelti tra esperti in materia con specifiche competenze tecniche, giuridiche ed economiche. Il numero dei membri potrà salire a sette in relazione a motivate esigenze connesse ad onerosi e crescenti carichi di lavoro inerenti l'esame degli esposti e delle segnalazioni sottoposti al giudizio della Commissione medesima.



ROMA CAPITALE

Il Presidente, può costituire apposite sottocommissioni alle quali demandare l'attività istruttoria propedeutica alla decisione finale che spetterà comunque alla Commissione.

La Commissione medesima sarà coadiuvata, per lo svolgimento dei lavori, da un massimo di due rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, con compiti di segreteria tecnica.

La Commissione di Garanzia, nominata con determinazione dirigenziale del competente Ufficio dell'Amministrazione, è validamente costituita con la presenza di almeno tre componenti su un totale di cinque o di cinque componenti su un totale di sette. In caso di disaccordo il parere è espresso a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il parere espresso dal Presidente della Commissione. Ogni componente ha diritto di esporre i motivi del disaccordo nel verbale della Commissione.

I componenti della Commissione di Garanzia dureranno in carica due anni e possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni o per revoca.

La Commissione di Garanzia si avvarrà, inoltre, di sede, mezzi messi a disposizione dal Dipartimento VII del Comune di Roma.

5.4 Procedimento sanzionatorio

L'ufficio competente del Dipartimento Mobilità e Trasporti, acquisita la notizia di violazione, comunica l'avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'interessato può presentare memorie scritte e documenti entro dieci giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione dell'avvio del procedimento.

Sulla base della documentazione acquisita, l'ufficio conclude il procedimento sentita la Commissione di Garanzia la quale esprime il proprio parere circa la responsabilità del conducente e l'entità della sanzione che sarà applicata con determinazione dirigenziale.

Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 4 della legge della Regione Lazio 26 ottobre 1993, n. 58, è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

5.5 Fondo della qualità del servizio

Le somme pagate dai trasgressori dei doveri indicati nelle precedenti disposizioni saranno destinate ad un fondo vincolato ad attività ed iniziative volte al miglioramento della qualità del servizio.

Art. 6 – Commissione Conciliativa

E' istituita una Commissione Conciliativa composta da un rappresentante dell'Amministrazione Comunale con funzioni di Presidente, un rappresentante della categoria dei tassisti e N.C.C., un rappresentante degli utenti con il compito di definire, in via transattiva e di equità, le controversie insorte tra utenti e titolari di licenze del servizio pubblico.

La Commissione opererà secondo un regolamento approvato dalla Commissione medesima previo parere delle associazioni di categoria e delle associazioni di consumatori – utenti.



ROMA CAPITALE

Il regolamento disciplinerà l'istituzione di un albo dei membri designati dalle categorie professionali e dalle associazioni dei consumatori utenti, in modo da consentire alle parti di scegliere preventivamente il membro della Commissione di loro gradimento.

Art. 7 – Obblighi dei viaggiatori

7.1 Il viaggiatore deve:

1. Mantenere un comportamento rispettoso del vivere civile e tale da non compromettere la sicurezza del viaggio
2. Rispettare il divieto di fumare
3. Allacciarsi le cinture di sicurezza
4. Pagare l'importo della corsa
5. Informare l'autista all'inizio della corsa del percorso desiderato qualora desideri un percorso specifico
6. Informare preventivamente l'autista circa le modalità di pagamento
7. Lasciare una caparra adeguata al tempo d'attesa qualora desideri far attendere il veicolo

7.2 Il viaggiatore non deve:

1. Sporcare o danneggiare la vettura
2. Gettare oggetti dal finestrino.

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il sujesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Infine la Giunta in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
Ignazio R. Marino

IL SEGRETARIO GENERALE
L. Iudicello

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del
10 gennaio 2014.

Dal Campidoglio, lì

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....